Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 ottobre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **980**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Trieste è così modificato:

Dopo l'art. 69, con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi articoli, sono aggiunti i nuovi seguenti articoli:

Art. 70. — Alla facoltà di magistero dell'Università di Trieste è annesso un centro europeo di ricerca e di documentazione per la formazione degli insegnanti.

Esso fa parte integrante dell'istituto di pedagogia già esistente presso la stessa facoltà.

La finalità di tale centro è promuovere ricerche a livello scientifico e indagini comparative sui metodi, le tecniche, i curricoli per la formazione di base e in servizio degli insegnanti dei vari ordini e gradi; raccogliere una documentazione in proposito; organizzare gruppi di studio e seminari a carattere internazionale; attuare scambi in particolare con i Paesi confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 71. — Il consiglio della facoltà di magistero nomina il consiglio direttivo del centro: sono membri di diritto il preside della facoltà di magistero o un suo rappresentante, il direttore dell'istituto di pedagogia e tre docenti scelti tra quelli ufficiali della facoltà.

Il consiglio potrà invitare anno per anno, come aggregati, rappresentanti di altre università, di organizzazioni internazionali, delle amministrazioni locali e delle categorie professionali.

Gli aggregati avranno titolo di consulenti senza voto deliberativo. Il consiglio direttivo del centro si riunirà di norma al completo due volte all'anno.

Art. 72. — Il finanziamento del centro sarà costituito di una dotazione annua nell'ambito del finanziamento dell'istituto e da contributi speciali dell'Università, della facoltà, dello Stato, degli enti locali e dei privati o dai proventi risultanti di iniziative del centro stesso.

La contabilità del centro è prevista nell'ambito della contabilità dell'istituto di pedagogia secondo le norme amministrative vigenti nell'Università.

Art. 73. — Il centro si vale delle attrezzature didattiche e scientifiche della facoltà di magistero e in particolare di quelle dell'istituto di pedagogia, con le integrazioni che via via saranno previste dal consiglio del centro e approvate dal consiglio della facoltà.

Art. 74. — Il consiglio direttivo può istituire un albo di esperti del centro e di corrispondenti; il consiglio della facoltà potrà autorizzare che la documentazione raccolta dal centro e le sue ricerche siano fatte pubblicamente conoscere anche con pubblicazioni sia in volume sia in periodico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **639**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Salerno e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 26 al corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia dell'economia antica;
storia delle religioni antiche;
filologia latina;
filologia greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. **640**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 215, secondo comma, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è modificato nel modo seguente:

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi allievi nel numero di diciotto per ciascun anno di corso per un totale complessivo di cinquantaquattro iscritti.

Art. 2.

L'art. 213, quinto comma, dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 508, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è modificato nel modo seguente:

Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per lo intero corso di studi.

Art. 3.

L'art. 266 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 697, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 266. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di ventisette unità ripartite nei tre anni di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami.

Art. 4.

L'art. 356, secondo comma, dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 882, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, è così modificato:

Il numero massimo degli iscritti è di tredici per anno di corso e complessivamente di sessantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 5.

L'art. 269 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1046, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie infettive è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 133

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, modificata dall'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 20 luglio 1978, con il quale il dott. Giuseppe Florenzano è stato sostituito dal dott. Luigi Pieraccioni;

Vista la comunicazione del 30 maggio 1980, con la quale il presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha designato il prof. Giovanni Bianchini in sostituzione del dott. Luigi Pieraccioni e il dott. Vittorio Macchitella quale membro supplente;

Decreta:

Il prof. Giovanni Bianchini è nominato componente del comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Luigi Pieraccioni ed in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di assenza o impedimento del prof. Giovanni Bianchini interverrà alle sedute del citato comitato il dott. Vittorio Macchitella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9200)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Steramin », nella confezione una fiala × 25 mg (U.I. 1.000.000), delle relative serie: 2 fiale × 12,5 mg (U.I. 500.000), 4 fiale × 6,5 mg (U.I. 250.000) e della relativa categoria flacone × 25 mg da 5 cc (U.I. 1.000.000), della ditta Fidap S.p.a., in Catania. (Decreto di revoca n. 6210/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 marzo 1948, 26 agosto 1950 e 9 giugno 1965, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 1211, 1211/1, 1211/2 e 1211/A, la specialità medicinale denominata « Steramin », nella confezione una fiala × 25 mg (U.I. 1.000.000), le relative serie: 2 fiale × 12,5 mg (U.I. 500.000), 4 fiale × 6,5 mg (U.I. 250.000) e la relativa categoria flacone × 25 mg da 5 cc (U.I. 1.000.000), a nome della ditta Fidap S.p.a., con sede in Catania, corso Italia n. 111, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del

combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Steramin », nella confezione una fiala per 25 mg (U.I. 1.000.000), le relative serie: 2 fiale per 12,5 mg (U.I. 500.000), 4 fiale × 6,5 mg (U.I. 250.000) e la relativa categoria flacone × 25 mg da 5 cc (U.I. 1.000.000), registrate rispettivamente ai numeri 1211, 1211/1, 1211/2, 1211/A, in data 2 marzo 1948, 26 agosto 1950 e 9 giugno 1965, a nome della ditta Fidap S.p.a. con sede in Catania, corso Italia n. 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8446)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lipones Metionina », nelle confezioni 50 e 100 confetti, della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.p.a., ora Farmacosmici S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6207/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1974 col quale venne registrata al n. 1314/A la specialità medicinale denominata « Lipones Metionina », nelle confezioni da 50 e 100 confetti, a nome della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.p.a., ora Farmacosmici S.p.a., con sede in Roma, viale Giustiniano Imperatore n. 15/*A*, codice fiscale 00399780584, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale suddetta, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in particolare per la presenza nel prodotto stesso del « lipocaic », come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 25 gennaio 1977;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità in data 14 giugno 1977, 23 gennaio 1979 e 13 febbraio 1979, favorevoli alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi e non favorevole alla modifica di composizione richiesta dalla ditta nelle proprie controdeduzioni, in quanto anche l'eliminazione del « lipocaic », non conferirebbe al prodotto stesso razionalità e validità in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lipones Metionina », nelle confezioni da 50 e 100 confetti, registrata al n. 1314/A in data 6 luglio 1974, a nome della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.p.a., ora Farmacosmici S.p.a., con sede in Roma, viale Giustiniano Imperatore n. 15/*A*, *codice fiscale 00399780584*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8447)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nefrosteril » 30 capsule, della ditta S.a.s. Cresci farmaceutici, in Firenze. (Decreto di revoca n. 6208/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 novembre 1971 col quale venne registrata al n. 22380 la specialità medicinale denominata « Nefrosteril » 30 capsule, a nome della ditta S.a.s. Cresci farmaceutici con sede in Firenze, via O. Beccari n. 61, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976, e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975, è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriali 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di man-

cata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27 numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nefrosteril », 30 capsule, registrata al n. 22380 in data 20 novembre 1971 a nome della ditta S.a.s. Cresci Farmaceutici con sede in Firenze, via O. Beccari, n. 61.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8448)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Salicilato Lister », 40 confetti, della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, in Bari. (Decreto di revoca n. 6211/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 aprile 1949 e 30 novembre 1959 con i quali venne registrata al n. 1935 la specialità medicinale denominata « Salicilato Lister », 40 confetti, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. Laboratorio italiano specialità terapeutiche con sede in Bari, via Matteotti, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27 numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la specialità medicinale denominata « Salicilato Lister », 40 confetti, registrata al n. 1935 in data 6 aprile 1949 e 30 novembre 1959 a nome della ditta L.I.S.T.E.R. Laboratorio italiano specialità terapeutiche con sede in Bari, via Matteotti, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8450)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuronoso », flacone sciroppo, della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6212/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 aprile 1967 col quale venne registrata al n. 10169 la specialità medicinale denominata « Neuronoso », flacone sciroppo, a nome della ditta Cresci farmaceutici S.a.s. con sede in Firenze, via O. Beccari, n. 61, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità

medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27 numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neuronoso », flacone sciroppo, registrata al n. 10169 in data 29 aprile 1967, a nome della ditta Cresci farmaceutici S.a.s. con sede in Firenze, via O. Beccari, n. 61.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8451)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 16 aprile 1977, con il quale il dott. Vincenzo Viti è nominato rappresentante della regione Basilicata in seno al suddetto comitato;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 19 maggio 1980, con la quale la regione Basilicata indica il dott. Rocco Armento quale supplente del dott. Vincenzo Viti;

Decreta:

Il dott. Rocco Armento partecipa alle sedute del Comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'esame delle domande di contributo della regione Basilicata in caso di assenza o impedimento del dott. Vincenzo Viti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9201)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Integrazioni e modifiche ai decreti ministerali 20 giugno 1970 e 13 agosto 1957 contenenti norme per l'emissione dei certificati di provenienza e per la tenuta dei registri di carico e scarico in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1957, contenente norme per la tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 3 del citato decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il rifornimento dei distributori automatici di carburanti, effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, nel caso di consegne programmate, nonché di modificare alcune disposizioni del citato decreto ministeriale 13 agosto 1957;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di cui all'art. 35 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 si rende applicabile anche al trasporto alla rinfusa di più partite di benzina e di oli da gas, per quantitativi previamente determinati, destinate al rifornimento dei distributori automatici, effettuato con normali autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico dotato di un apposito dispositivo impressore dei volumi erogati.

Il trasportatore deve vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo destinatario. Nel caso in cui la quantità scaricata non dovesse collimare con quella indicata nel relativo certificato di provenienza, l'esercente dell'impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto certificato di provenienza, deve scaricare, per calo di trasporto, o assumere in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi.

Lo scontrino deve essere emesso, agli effetti del presente decreto, in due esemplari sui quali devono essere riportati il numero di identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dello impressore e la lettura del contatore, all'inizio ed alla fine della erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con la indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, deve restare a corredo del registro di carico e scarico del distributore mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, deve essere allegato alla distinta.

La procedura stabilita nel presente articolo per la assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello della discarica o alle tolleranze degli strumenti di misura.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze può autorizzare l'uso di registri di carico e scarico con caratteristiche diverse da quelle dei modelli allegati al decreto ministeriale 13 agosto 1957 quando esse consentano una più razionale esecuzione delle registrazioni in relazione a specifiche esigenze degli impianti.

Art. 3.

Al quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1957 è aggiunto il seguente periodo:

« Le partite destinate ad altri depositi di oli minerali per uso commerciale devono essere annotate singolarmente con l'indicazione, nella colonna riservata alle annotazioni, della denominazione e dell'ubicazione dell'impianto destinatario ».

Art. 4.

All'art. 11 del decreto ministeriale 13 agosto 1957 sono aggiunti i seguenti commi:

« Al momento della chiusura del registro di carico e scarico deve essere compilato ed allegato allo stesso un prospetto, in triplice esemplare, con le seguenti indicazioni:

denominazione della ditta, codice fiscale ed ubicazione dell'impianto;

numero e data di rilascio della licenza fiscale di esercizio;

numero e data di vidimazione del registro;

carico e scarico complessivo per ciascun prodotto movimentato, corrispondenti giacenze contabili ed effettive e loro differenze.

Qualora risultino adoperati più registri durante lo esercizio finanziario, nel prospetto relativo all'ultimo registro devono essere indicati anche i dati riepilogativi della movimentazione dell'intero esercizio finanziario.

Gli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione automatica carburanti devono, inoltre, indicare, distintamente per prodotto, il numero dei carichi in cui sono state riscontrate eccedenze o deficienze all'atto della discarica e l'ammontare complessivo delle stesse.

Un esemplare del prospetto, munito del timbro d'ufficio e firmato per ricevuta dall'incaricato del servizio, dev'essere restituito all'esercente per giustificare il carico iniziale del nuovo registro, un secondo deve restare allegato al registro chiuso e l'ultimo esemplare deve essere custodito dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per fini statistici o di controllo ».

Art. 5.

L'art. 12 del decreto ministeriale 13 agosto 1957 è sostituito dal seguente:

« I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi, stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti devono essere dotati di un registro di carico e scarico avente fogli in numero ritenuto sufficiente a garantire la continuità delle scritturazioni per l'intero esercizio finanziario.

Le ditte che ne facciano apposita richiesta motivata possono ottenere in dotazione due registri di carico e scarico, di cui uno da porre in uso e l'altro da tenere quale scorta per essere utilizzato non appena esaurito il primo.

Il registro di carico e scarico, dopo la chiusura contabile alla fine dell'esercizio finanziario e quando viene chiuso perché esaurito, deve essere consegnato, insieme con i documenti a corredo, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima registrazione. Il titolare della licenza deve riportare sul nuovo registro la rimanenza risultante dalla chiusura contabile del registro scritturato.

Per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, l'esercente deve anche riportare sul nuovo registro, nella parte dello scarico, i numeri segnati, alla data di chiusura, dai contatori totalizzatori dei singoli distributori.

Nel caso di consegna del registro per esaurimento, le ditte che hanno avuto in dotazione due registri, devono esibire contemporaneamente altro analogo registro in bianco. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione restituisce alla ditta, previa vidimazione, il registro in bianco per ricostituire la dotazione e trattiene il registro scritturato con la relativa documentazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9212)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e le successive modificazioni, relative all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1980, con il quale si è provveduto a ricostituire il collegio dei revisori dei conti dell'Ente sopracitato;

Visto il telegramma in data 3 aprile 1980, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa il dott. Livio Centioli quale proprio rappresentante in seno al predetto collegio dei revisori dei conti, in sostituzione del dott. Piero Antonio Cinti, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Centioli Livio è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, per il restante periodo del triennio, in sostituzione del dott. Piero Antonio Cinti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8692)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue, anche aziendali, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il cav. Antonio Bambini, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Latina è deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Gabriele Pianese è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Latina, in sostituzione del cav. Antonio Bambini, deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8575)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la nota telegrafica del 20 maggio 1980, con la quale il presidente della giunta della regione Basilicata ha espresso l'intesa;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è sciolta.

Art. 2.

L'ins. Gerardo Coviello è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza.

Art. 3.

Il prefetto di Potenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi ».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469: « Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » che all'art. 1 attribuisce al Ministero dell'interno le competenze sui servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966: « Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento » che all'art. 2 fa obbligo agli enti ed ai privati di richiedere le visite ed i controlli di prevenzione incendi e all'art. 4 dispone che i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilascino, eseguiti gli accertamenti, il « certificato di prevenzione incendi »;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406: « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi » che, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 966 citata autorizza i comandi provinciali dei vigili del fuoco a rilasciare provvisoriamente un nulla osta per la prosecuzione dell'attività;

Considerato che al punto 6 dell'allegato *A* alla predetta legge n. 406, il Ministero dell'interno è tenuto ad emanare direttive di massima per la installazione di idonei mezzi anticendio nelle attività alberghiere esistenti;

Decreta:

Vengono emanate, ai sensi di quanto disposto al punto 6 dell'allegato *A* alla legge 18 luglio 1980, n. 406, le direttive di massima, di cui all'allegato 1 del presente decreto, per la installazione di idonei mezzi antincendio nelle attività alberghiere esistenti.

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro: ROGNONI

ALLEGATO 1

DIRETTIVE DI MASSIMA DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ALLEGATO *A* ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406: « NORME SULLE ATTIVITA' ALBERGHIERE ESISTENTI, DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI ».

1. ESTINTORI.

1.1. Gli estintori debbono essere portatili, di tipo approvato dal Ministero dell'interno ed ubicati in posizione ben visibile e facilmente accessibile in prossimità dei vani scala e nei corridoi.

Deve essere installato, di norma, un estintore di adeguata capacità per ogni 250 mq di pavimento o frazione di 250 mq, con un minimo di un estintore per piano.

1.2. Estintori di tipo idoneo debbono essere disponibili per rischi specifici quali cucine, quadri elettrici, ecc.

2. NASPI ANTINCENDIO.

2.1. Il naspo è un'attrezzatura di spegnimento, utilizzante l'acqua, ed è normalmente costituito da un tubo di idonea resistenza con bocchello di erogazione di dimensione appropriata. Il tubo sarà avvolto su apposita bobina e risulterà stabilmente collegato alla rete di alimentazione.

2.2. La rete di naspi antincendio deve essere costituita da naspi aventi le seguenti caratteristiche:

lunghezza del tubo tale da poter raggiungere col getto pieno ogni punto della zona protetta dell'albergo;
rubinetto di regolazione e chiusura sul bocchello alla estremità della tubazione;
diametro interno minimo del tubo 19 mm;
portata minima 35 l/';
pressione al bocchello 1,5 bar.

2.3. I naspi possono anche essere alimentati dalla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente anche l'utenza normale oltre a quella antincendi.

2.4. La rete che alimenta i naspi deve in ogni caso garantire la portata di 35 l/' alla pressione di 1,5 bar per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia minima di 30'.

2.5. I naspi debbono essere ubicati preferibilmente in prossimità degli accessi ai piani e comunque in posizione facilmente accessibile e tale da proteggere l'intera superficie dell'albergo.

3. IDRANTI ANTINCENDIO.

3.1. La rete di idranti antincendio deve essere costituita da una rete di tubazioni metalliche, preferibilmente ad anello. Da ciascun montante, per ciascun piano dell'edificio, deve essere derivata, con tubazione di diametro non inferiore a 40 mm, una bocca da incendio o idrante da 45 mm UNI, chè sarà posta entro apposita custodia in prossimità dell'accesso ai piani.

3.2. *Cassette di custodia delle bocche antincendio.* La cassetta contenente la bocca da incendio deve essere posta in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello a vetro trasparente ed avere larghezza ed altezza non inferiori rispettivamente a 0,35 e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichetta e lancia permanentemente collegate.

3.3. *Manichetta e lancia.* Ciascuna manichetta deve essere costituita da un tratto di tubo di tipo approvato, di lunghezza tale che consenta di raggiungere col getto pieno ogni punto della zona protetta.

3.4. *La rete idrica antincendi.* Deve essere eseguita con tubi di acciaio, protetta contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

3.5. *Portata e pressione delle bocche da incendio.* Ciascuna bocca deve essere in grado di erogare una portata di 120 l/' alla pressione minima di 2 bar. La fonte di alimentazione dell'impianto e le dimensioni dell'impianto stesso debbono avere caratteristiche tali da assicurare il contemporaneo funzionamento delle due bocche da incendio in posizione idraulicamente più sfavorevole con un'autonomia minima di 30'.

3.6. *Collegamento delle autopompe dei VV.F.* L'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione e munito di attacco per il collegamento delle autobotti dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile alle autobotti per il collegamento stesso.

4. ATTIVITÀ FINO A 10 CAMERE.

4.1. Sarà sufficiente l'installazione di estintori.

5. ATTIVITÀ DA 11 A 50 CAMERE.

5.1.1. In edifici con tutte le scale protette, sarà sufficiente l'installazione di estintori.

5.2.1. In edifici con scale non protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di naspi antincendio ed installare estintori.

5.2.2. In edifici con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, sarà sufficiente l'installazione di estintori.

6. ATTIVITÀ CON OLTRE 50 STANZE.

6.1.1. In edifici con tutte le scale protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

6.1.2. In edifici con tutte le scale protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di naspi antincendio ed installare estintori.

6.2.1. In edifici di altezza non superiore a 24 m, con scale non protette aventi uno o più locali con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo superiore a 50 kg/mq, dovranno essere protetti da impianto fisso di spegnimento automatico comandato da rivelatore d'incendio da installarsi ai sensi di quanto previsto al punto 9 dell'allegato *A* alla legge n. 406.

6.2.2. In edifici di altezza superiore a 24 m con scale non protette, nelle zone con carico d'incendio superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare un impianto fisso di spegnimento automatico ed installare estintori.

L'impianto fisso di spegnimento automatico può svolgere anche la funzione di impianto di rivelazione d'incendio previsto al punto 9 dell'allegato *A* alla legge n. 406 se in grado di avvertire subito il personale di servizio.

Nelle zone con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, sarà sufficiente la realizzazione della rete di idranti e l'installazione di estintori.

6.2.3. In edifici di altezza non superiore a 24 m, con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti ed installare estintori.

6.2.4. In edifici con altezza superiore a 24 m, con scale non protette aventi tutti i locali con carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq, si dovrà realizzare una rete di idranti antincendio ed installare estintori.

Nella seguente tabella sono riepilogate schematicamente le direttive sui mezzi antincendio.

CAMERE N°	SCALE TIPO	ALTEZZA m.	CARICO D'INCENDIO	
			> 50 kg/m²	≤ 50 kg/m²
Fino a 10	4.1	ESTINTORI		
Da 11 a 50	Protette		ESTINTORI 5.1.1	
	Non protette		Naspi + estintori 5.2.1	Estintori 5.2.2
Oltre 50	Protette		Idranti + estintori 6.1.1	Naspi + estintori 6.1.2.
	Non protette	≤ 24	Idranti + estintori (1) 6.2.1	Naspi + estintori 6.2.3
		> 24	Impianto fisso di spegnimento automatico + estintori 6.2.2	Idranti + estintori 6.2.3

(1) I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo superiore a 50 kg/mq^{2}, dovranno essere protetti da impianto fisso automatico di spegnimento, comandato da idoneo rivelatore.

(9222)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.r.l. Co.Met. (Costruzioni metalliche), in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, prodotta l'8 aprile 1980, con la quale la S.r.l. Co.Met. (Costruzioni metalliche), con sede legale in Napoli, chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei suoi confronti dall'esattoria di Napoli per il recupero di un carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e sopratasse, afferente l'anno 1977, di complessive L. 81.697.000 (residuo del maggior importo di L. 113.697.000), iscritto nei ruoli speciali di febbraio 1980, e la successiva rateazione del medesimo carico, adducendo che, per indisponibilità di liquido determinata dal ritardo nei pagamenti da parte della propria clientela delle forniture già effettuate, non è attualmente in grado di assolvere in unica soluzione la predetta obbligazione tributaria;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha espresso parere favorevole alla concessione di una rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della menzionata società;

Rilevato che la richiesta di sospensione delle procedure esecutive esattoriali — tenuto conto di quanto esposto nell'anzidetta istanza dalla società Co.Met., circa la propria situazione economico-finanziaria — non può trovare accoglimento e che, d'altra parte, la concessione della dilazione di pagamento, pure richiesta dalla società in questione, si ritiene possa consentire alla stessa di superare agevolmente le attuali difficoltà;

Considerato che per l'adozione di quest'ultimo provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 81.697.000, dovuto dalla S.r.l. Co.Met. (Costruzioni metalliche) è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8901)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 14 settembre 1979;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei partecipanti al predetto Istituto nella riunione del 30 aprile 1980;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 settembre 1980;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 14 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Ciascun ente partecipante ha, nell'assemblea, un voto per ogni quota di capitale detenuta ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9339)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Mav '80 - XIX Mostre della avicoltura pregiata da carne ed ornamentale dell'avifauna e della coniglicoltura, attrezzature e prodotti relativi », in Padova.

IL MINISTRO DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Mav '80 - XIX Mostre dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale dell'avifauna e della coniglicoltura, attrezzature e prodotti relativi », che avrà

luogo a Padova dall'8 al 10 novembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(9208)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « V Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « V Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche », che avrà luogo a Verona dal 5 al 9 novembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(9207)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Ritenuto opportuno integrare l'elenco dei principi attivi allegato al citato decreto ministeriale 9 maggio 1969, in conseguenza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 3 luglio 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 10 luglio 1973, relativo al recepimento della direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970;

Decreta:

Art. 1.

Il capo I. — Coccidiostatici dell'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, abrogato dall'art. 7 del decreto ministeriale 3 luglio 1973, viene ripristinato con l'inserimento della seguente voce:

1 Arprinocid-9-(2-cloro-6 fluorofenil) metil-9 H-purin-6-amina

$C_{12} H_9 N_5 Cl F$

mg/kg espressi come sostanza pura:

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

120 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

12 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato:

60 mg/kg per polli da carne;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa cinque giorni prima della macellazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9338)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2382/80 della commissione, del 15 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2383/80 della commissione, del 15 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2384/80 della commissione, del 12 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2385/80 della commissione, del 15 settembre 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica della Zambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2386/80 della commissione, del 15 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle solfammidi, della voce 29.36 della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2387/80 della commissione, del 15 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 244 *del* 16 *settembre* 1980.

(231/C)

Regolamento (CEE) n. 2388/80 del consiglio, del 15 settembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'art. 9 del protocollo complementare tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Regolamento (CEE) n. 2389/80 della commissione, del 16 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2390/80 della commissione, del 16 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2391/80 della commissione, del 16 settembre 1980, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1979-1980.

Regolamento (CEE) n. 2392/80 della commissione, del 16 settembre 1980, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 2393/80 della commissione, del 16 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 245 *del* 17 *settembre* 1980.

(232/C)

Regolamento (CEE) n. 2394/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2395/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2396/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2397/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2398/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 2399/80 della commissione, del 16 settembre 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2400/80 della commissione, del 16 settembre 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2401/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2402/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2403/80 della commissione, del 17 settembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2341/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 236 del 9 settembre 1980.

Pubblicati nel n. L 247 *del* 18 *settembre* 1980.

(233/C)

Regolamento (CEE) n. 2404/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2405/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2406/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2407/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2408/80 della commissione, del 16 settembre 1980, relativo alla vendita, ai fini d'esportazione, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2409/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2410/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2411/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2412/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2413/80 della commissione, del 18 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 248 *del* 19 *settembre* 1980.

(234/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 9 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	860,05	860,05	860 —	860,05	860 —	860,05	859,95	860,05	860,05	860 —
Dollaro canadese .	737,35	737,35	737,50	737,35	737,70	737,30	737,25	737,35	737,35	737,35
Marco germanico .	476,13	476,13	476,40	476,13	476,30	476,10	476 —	476,13	476,13	476,10
Fiorino olandese .	438,05	438,05	438,20	438,05	438,10	438,05	438,05	438,05	438,05	438 —
Franco belga .	29,644	29,644	29,67	29,644	29,66	29,65	29,65	29,644	29,644	29,64
Franco francese	205,26	205,26	205,20	205,26	205,35	205,25	205,34	205,26	205,26	205,25
Lira sterlina . .	2058 —	2058 —	2057 —	2058 —	2057,30	2058 —	2058,60	2058 —	2058 —	2058 —
Lira irlandese	1796,35	1796,35	1797 —	1796,35	1796,25	—	1797 —	1796,35	1796,35	—
Corona danese . .	154,51	154,51	154,55	154,51	154,55	154,50	154,54	154,51	154,51	154,50
Corona norvegese . .	176,93	176,93	176,90	176,93	176,95	176,90	176,92	176,93	176,93	176,90
Corona svedese . . .	206,83	206,83	206,90	206,83	206,95	206,80	206,88	206,83	206,83	206,80
Franco svizzero .	524,37	524,37	524,60	524,37	524,70	524,35	524,25	524,37	524,37	524,35
Scellino austriaco . . .	67,293	67,293	67,30	67,293	67,30	67,25	67,31	67,393	67,393	67,29
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,15	17,15	17,16	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
Peseta spagnola .	11,636	11,636	11,6450	11,636	11,63	11,60	11,647	11,636	11,636	11,63
Yen giapponese	4,118	4,118	4,13	4,118	4,115	4,10	4,119	4,118	4,118	4,11

Media dei titoli del 9 ottobre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	61,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,075
» 5,50 % » » 1968-83	85,050
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,200
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,550
» » » » 1- 7-1979/81	98,950
» » » » 1-10-1979/81	99,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,800
» » » » 1- 5-1979/82	97,175
» » » » 1- 7-1979/82	96,850
» » » » 1-10-1979/82	97,725
» » » » 1- 1-1980/82	98,425
» » » » 1- 3-1980/82	87 —
» » » » 1- 1-1980/83	95,525
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	95 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,075
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	91,775
» » » 12 % 1- 4-1982	92 —
» » » 12 % 1-10-1983	92,250
» » » 12 % 1- 1-1984	89,850
» » » 12 % 1- 4-1984	98,500
» » » 12 % 1-10-1984	97,800
» » » 12 % 1-10-1987	97,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1980

Valuta	
Dollaro USA	860 —
Dollaro canadese	737,30
Marco germanico	476,065
Fiorino olandese	438,05
Franco belga	29,647
Franco francese	205,30
Lira sterlina	2058,30
Lira irlandese	1796,675
Corona danese	154,525
Corona norvegese	176,925
Corona svedese	206,855
Franco svizzero	524,31
Scellino austriaco	67,301
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,641
Yen giapponese	4,118

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gemona del Friuli

Con decreto 29 luglio 1980, n. 837, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Vegliato in comune di Gemona del Friuli (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale 8½, della superficie di mq 3222 ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 giugno 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9270)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Treppo Carnico

Con decreto 29 luglio 1980, n. 998, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali in località torrente Orteglas in comune di Treppo Carnico (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, particelle n. 76 (mq 1.130); 77 (mq 1.480); 78 (mq 2.260); 79 (mq 710); 80 (mq 470); 81/a (mq 600) e 82 (mq 630); della superficie complessiva di mq 7.280, ed indicati nella planimetria rilasciata il 17 agosto 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata rilevazione catastale del settembre 1978; che fanno parte integrante del citato decreto.

(9271)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Remanzacco

Con decreto 31 luglio 1980, n. 1422, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Torre, segnato nel catasto del comune di Remanzacco (Udine) al foglio n. 26 mappale 186, della superficie di mq 21.180 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 marzo 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9272)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di S. Lorenzo

Con decreto 30 luglio 1980, n. 1137, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Tuccio, località Lanzina, in comune di S. Lorenzo (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 23, particelle 35½; 152½; 151½; 149½; 148½; 157½; 134½; 132½; 183½ della superficie complessiva di mq 30.480 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9273)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Palizzi

Con decreto 31 luglio 1980, n. 1205, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sponda destra del torrente Galati o Renghia, contrada «Mastro Massara», in agro del comune di Palazzi (R. Calabria) segnato nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 66, particelle 19, 20/a; 20½ della superficie complessiva di mq 9350 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 marzo 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9274)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centouno posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, con il quale è stato stabilito, tra gli altri, il programma di esame del concorso per la nomina a geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, 10 novembre 1977, 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni, le sedi, e i locali, in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centouno posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, da ripartire, fra le regioni sottoindicate, nel modo seguente:

Regione	Posti
Piemonte	posti 23
Liguria	» 9
Lombardia	» 19
Veneto	» 11
Friuli-Venezia Giulia	» 6
Provincia autonoma di Trento	» 8
Emilia-Romagna	» 14
Toscana	» 11

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito (con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali o di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri,

graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertata dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 10.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova.

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova.

Topografia:

Impiego delle coordinate cartesiane per il calcolo di azimut, angoli, distanze ed aree.

I problemi di intersezione (in avanti, laterale, inversa) e quello della distanza inaccessibile.

Poligonazione, livellazione, rilievo di dettaglio e relative tolleranze.

Celerimensura e collegamento delle stazioni.

Nozioni di ottica in relazione agli strumenti topografici.

Teodoliti, tacheometri e livelli e loro rettifiche.

Problemi relativi al ripristino e rettifica dei confini e alla suddivisione di aree.

Calcolo delle aree.

Cenni sulle operazioni di presa e di restituzione nella fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

Estimo:

Concetti di matematica finanziaria applicata alle stime.

Stima dei terreni agrari e delle colture erbose.

Stima dei boschi.

Stima dei frutti pendenti, dei miglioramenti fondiari e dei danni.

Stima dei fabbricati urbani e delle aree fabbricabili.

Nozioni in merito all'organizzazione delle aziende agrarie e forestali, con relativi sistemi di conduzione e coltivazione, ed ai rapporti economici dei fattori della produzione; in merito alle tecniche costruttive ed ai materiali impiegati nella edilizia, nonchè ai rapporti fra investimenti, capitali e redditi; ed infine in merito ai diritti reali immobiliari.

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici. Sollecitazioni composte di flessione e taglio e di presso-flessione. Solidi caricati di punta.

Calcolo e verifica di stabilità di strutture staticamente determinate.

Spinta delle terre e muri di sostegno.

Nozioni di contabilità di Stato.

Art. 11.

I giorni, le sedi e i locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 19 *dicembre* 1980.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata

la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina in prova

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati, con decorrenza dalla data di tale assunzione, geometra in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1980
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 105

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato il a. . . . (provincia di. . .) e residente in . . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centouno posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito del territorio delle regioni specificate nell'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .
. . . .

(9333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso rivolgersi agli uffici del personale dell'Università di Bari.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso sarà affisso all'albo ufficiale dell'Università di Bari per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'Ateneo del bando di concorso.

(9300)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 75, avranno luogo nei giorni 2, 3, 4 dicembre 1980, con inizio alle ore 8, nella sede di servizio dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano, via E. Bianchi, 46 (Merate-Como).

(9278)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze (specialità elettronica).

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze (specialità elettronica), indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 77, avranno luogo nei giorni 23, 24, 25 ottobre 1980 con inizio alle ore 8 presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, largo Enrico Fermi n. 5 (Firenze).

(9279)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità biochimica, biologia).

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità biochimica, biologia) indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 77, avranno luogo nei giorni 28, 29, 30 ottobre 1980 con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G. B. Tiepolo n. 11.

(9280)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso concernente il concorso a otto posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Padova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1980, alla pagina 7720, (numero redazionale 8513), si comunica che i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso stesso, per le esigenze delle sedi di Padova e Verona, sono: diplomi di abilitazione alla professione di geometra oppure diploma di perito industriale edile.

(9334)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria.

La prova scritta del concorso, per esami a tre posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35204, si svolgerà in Torino il giorno 29 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, corso Regio Parco, n. 142.

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35205, si svolgerà in Modena il giorno 29 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, via S. Orsola n. 78.

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35206, si svolgerà in Firenze il giorno 29 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, via delle Cascine n. 35.

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35207, si svolgerà in Napoli il giorno 29 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, via Galileo Ferraris, n. 273.

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglie, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35208, si svolgerà in Lecce il giorno 29 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, viale della Repubblica n. 17.

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Sicilia e Calabria.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Sicilia e Calabria, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35209, si svolgerà in Palermo il giorno 29 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, via S. Gulì, n. 17.

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35210, si svolgerà in Cagliari il giorno 29 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, viale Regina Margherita n. 33.

(9315)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 14 marzo 1980, avranno luogo nei giorni 3 e 4 dicembre 1980.

I candidati dovranno presentarsi a Roma, presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy, alle ore 8.

(9364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a trenta posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, si svolgeranno nei giorni 13 e 14 maggio 1981, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(9230)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto (aumentato a due) di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare al compartimento della viabilità per la Valle di Aosta.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla XIII edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 30 agosto 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1980, n. 5445, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1980, registro n. 8 A.N.A.S., foglio n. 254, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto (aumentato a due) di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 19964, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1979, registro n. 11, foglio n. 301, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle di Aosta.

(9106)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione 1978;

Accertato che al n. 21 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 14 settembre 1943 relativa al dottor Roberto Landolfi, anzichè 4 settembre 1943;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 21 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 10 marzo 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980 leggasi 4 settembre 1943 anzichè 14 settembre 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9233)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1978;

Accertato che al n. 100 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Manfrini Aldo anzichè Manfroni Aldo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 100 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 29 febbraio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1980 leggasi Manfroni Aldo anzichè Manfrini Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9234)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 6 maggio 1978, n. 241/SAN./CO, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1977;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1978, n. 295/SAN./CO, con il quale dal suddetto bando di concorso venne stralciato il posto di ostetrica condotta del comune di Lecco;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1978, n. 293/SAN./CO, con cui sono state ammesse sei candidate al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto 2 gennaio 1979, n. 298;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che i posti da conferire sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 43 del 27 febbraio 1978;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 2 ottobre 1979, n. 333;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1) Monti Francesca . . . . punti 61,256
2) Carzaniga Giacomina . . . . » 61,202
3) Ragni Germana . . . . » 59,453
4) Conato Patrizia . . . . » 58,030
5) Broccolo Edvige . . . . » 50,286

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 4 giugno 1980

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 4 giugno 1980, n. 413, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto 6 maggio 1978, n. 241/SAN./CO, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1977;

Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dalle singole concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che i posti da conferire sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 2 ottobre 1979, n. 333;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

Monti Francesca: consorzio ostetrico di Mandello Lario-Abbadia-Lariana;

Carzaniga Giacomina: consorzio ostetrico Brunate-Como (frazione Civiglio).

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 4 giugno 1980

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

(9217)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA SPERANZA» DI BATTIPAGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio personale dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(3501/S)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto nefrologo;

tre posti di assistente nefrologo o emodialista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(3438/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale;

un posto di aiuto della sezione di urologia aggregata alla divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di radioterapia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia (radiodiagnostica e diagnostica nucleare) e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(3435/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(3432/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di pediatria;
un posto di primario ostetrico;
un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro-Urbino).

(3444/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro Urbino).

(3445/S)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria addetti alla sezione di patologia neonatale ed immaturi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Capua (Caserta).

(3437/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di primario emodialista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario emodialista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(3430/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso a due posti di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia presso i dipendenti degli ospedali (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3434/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Gorizia.

(3433/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(3446/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(3447/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(3441/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia di pronto soccorso e accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(3442/S)

OSPEDALE CIVILE « G. NEGRELLI » DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena).

(3443/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a: due posti di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(3440/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza)

(3439/S)

OSPEDALE « MONTE DEI POVERI » DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rutigliano (Bari).

(3431/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 50.
Organizzazione amministrativa della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del 9 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa della Regione.

Art. 2.

L'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della giunta e del suo presidente ai sensi dell'art. 52, primo comma, dello statuto.

L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in:

servizi del consiglio regionale;
servizi della giunta regionale;
servizi dell'organo regionale di controllo;
servizi dell'ente di sviluppo nelle Marche.

I servizi sono posti alle dipendenze funzionali degli organi regionali presso cui operano.

I servizi dell'ente di sviluppo nelle Marche sono posti alle dipendenze funzionali degli organi dell'ente presso cui operano.

Art. 3.

I servizi costituiscono aree di coordinamento e svolgono attività a supporto del funzionamento dell'intero apparato organizzativo della Regione; hanno compiti generali inerenti i processi di coordinamento, di programmazione, di indirizzo, di controllo, di iniziativa degli organi regionali; svolgono le attività relative all'acquisizione e alla gestione delle risorse d'impiego generale per la struttura amministrativa della Regione e operano per la realizzazione degli interventi di settore di competenza della Regione.

Per « unità operative » previste dalla legge sull'ordinamento contabile della Regione e sulle procedure di programmazione si intendono i « servizi » previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Sono istituiti i servizi della giunta regionale elencati e determinati ai punti 1., 2., 3. e 5. dell'allegata tabella *A*.

Il servizio programmazione cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico regionale promuove il coordinamento degli altri servizi, anche a mezzo di riunioni periodiche dei loro dirigenti, ai sensi dell'art. 52 dello statuto.

Il servizio programmazione oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge sull'ordinamento contabile della Regione e sulle procedure di programmazione, predispone, tramite le unità pluridisciplinari e con il concorso dei servizi competenti per materia, i piani settoriali.

L'incarico di coordinatore del servizio programmazione può essere conferito anche a personale estraneo all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 53 dello statuto regionale.

Qualora l'incarico venga conferito a esperto o professionalista estraneo all'amministrazione regionale, allo stesso spetta un compenso omnicomprensivo annuo non superiore a 28 milioni (1) aumentato di una somma pari alla indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato. Tale compenso ingloba qualsiasi altra retribuzione a carattere sia continuativo che occasionale quale compenso per lavoro straordinario, indennità integrativa speciale, indennità di coordinamento La misura dell'indennità di missione è pari a quella prevista per i dipendenti regionali dell'ottavo livello.

Qualora l'incarico di cui al quarto comma venga conferito ad un dipendente regionale, allo stesso spetta l'indennità di coordinamento prevista dalla legge regionale sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

Art. 5.

Nell'ambito del servizio programmazione sono istituite le unità organizzative pluridisciplinari indicate nel punto 3. dell'allegata tabella *A*.

Le unità organizzative pluridisciplinari concorrono alla preparazione dei piani di settore, assicurano, fornendo assistenza ai servizi o agli enti incaricati di predisporli, la coerenza dei progetti con i piani di settore e verificano la compatibilità in sede di attuazione tra i diversi interventi. A tal fine i responsabili dei servizi e degli enti forniscono periodicamente i dati e le notizie riguardanti la predisposizione e l'attuazione dei progetti.

Art. 6.

Sono istituiti i servizi decentrati, ad ambito territoriale provinciale, elencati al punto 5. della tabella *A* allegata alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale emana le direttive alle quali i servizi decentrati debbono attenersi al fine anche di raccordare la loro attività con quella dei servizi centrali competenti per materia.

Sono soppressi gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, gli uffici agricoli di zona, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste, per la parte trasferita alla Regione, gli ispettorati alimentazione, gli uffici del disciolto ente « utenti motori agricoli » e gli uffici del genio civile per la parte trasferita alla Regione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni attribuite da leggi statali e regionali agli uffici di cui al precedente terzo comma sono affidate, secondo la materia di competenza, ai servizi regionali decentrati.

Le funzioni attribuite da leggi statali e regionali ai capi di detti uffici, ivi comprese quelle di componenti o di presidenti di commissioni, di comitati o di altri organi collegiali, sono affidate ai coordinatori dei servizi decentrati secondo la materia di competenza.

In sede di prima applicazione della presente legge gli incarichi di coordinatori dei servizi decentrati « opere pubbliche e difesa del suolo » sono affidati ai dipendenti regionali, inseriti nell'ottavo livello, ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Gli uffici agricoli di zona, gli uffici degli ispettorati dell'alimentazione e gli uffici del disciolto ente « utenti motori agricoli » costituiscono sezioni dell'ufficio decentrato competente in materia di agricoltura.

I comuni singoli e associati e le comunità montane si avvalgono degli uffici agricoli di zona per l'esercizio delle funzioni loro delegate in materia di agricoltura.

Gli uffici statali trasferiti alla Regione, ad ambito territoriale regionale, sono soppressi per la parte trasferita alla Regione; le attribuzioni ad essi precedentemente affidate da leggi statali e regionali sono assegnate ai servizi centrali competenti per materia.

Gli uffici del medico e del veterinario provinciale sono soppressi per la parte trasferita alla Regione dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali.

Le funzioni attribuite agli uffici di cui al precedente comma, escluse quelle di competenza delle unità sanitarie locali, sono affidate al servizio « sanità ».

Le funzioni attribuite da leggi statali e regionali al medico e al veterinario provinciale sono affidate rispettivamente ai responsabili del servizio « igiene e sanità pubblica » e del servizio « veterinario » dell'unità sanitaria locale del capoluogo di ciascuna provincia.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, gli uffici del medico e del veterinario provinciale s'intendono soppressi alla data di approvazione della pianta organica di ciascuna U.S.L. del comune capoluogo di provincia.

Le strutture decentrate della formazione professionale sono disciplinate con la legge regionale di istituzione dei ruoli previsti dall'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma le scuole regionali di istruzione professionale costituiscono sezioni dell'ufficio competente per materia; il piano di cui all'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, prevede l'istituzione, la fusione o la soppressione di tali sezioni in relazione alle necessità derivanti dall'attuazione del piano stesso.

L'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, così modificato dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2, è abrogato.

Art. 7.

Presso il comitato regionale di controllo e ciascuna delle sezioni autonome sono istituiti i servizi elencati e determinati al punto 4. dell'allegata tabella *A* per provvedere agli affari concernenti l'attività di controllo.

Responsabile dell'organizzazione di ciascuno dei servizi di cui al comma precedente è il segretario dell'organo collegiale.

E' abrogato l'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1974, n. 33.

Art. 8.

Sono istituiti i servizi del consiglio regionale elencati e determinati nel punto 6. dell'allegata tabella *A*.

Art. 9.

Con le modalità e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1979, n. 41, la legge regionale individua i servizi, in numero non superiore a due, dell'ente di sviluppo nelle Marche, prevede la loro articolazione in uffici, determina le materie attribuite alla competenza di ciascun servizio ed ufficio e ne disciplina il funzionamento.

Art. 10.

Per le funzioni specificate nell'allegata tabella *B* sono istituite le segreterie particolari del presidente della giunta regionale, del vice presidente, degli assessori, del presidente del consiglio regionale, dei componenti l'ufficio di presidenza del consiglio.

Le singole segreterie non possono essere composte da più di:

quattro unità per la segreteria, tra cui un responsabile, rispettivamente per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale;

tre unità per la segreteria del vice presidente della giunta e di ciascun assessore tra cui un responsabile;

due unità di cui un responsabile per ciascuno dei componenti l'ufficio di presidenza del consiglio.

La dotazione organica, l'assegnazione del personale, da trarsi esclusivamente dal personale di ruolo in servizio, e la nomina dei responsabili delle predette segreterie particolari, nei limiti di cui al precedente secondo comma, sono determinati con decreto del presidente della giunta su proposta — per le rispettive segreterie — del vice presidente e degli assessori interessati e con deliberazione dell'ufficio di presidenza per il personale delle segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza.

Con le stesse modalità è disposta la revoca dei responsabili e degli addetti che decadono comunque con la cessazione dallo incarico dell'amministratore che li ha proposti.

I responsabili delle segreterie particolari sono individuati tra i dipendenti regionali di ruolo inquadrati in un livello non inferiore al sesto.

Il restante personale assegnato alle segreterie è individuato tra i dipendenti regionali di ruolo inquadrati in un livello non inferiore al terzo e non superiore al quinto.

Sono istituiti l'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e l'ufficio di gabinetto del presidente del consiglio regionale.

All'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale sono addette tre unità di personale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in materia economica e/o giuridica con compiti di consulenza ed assistenza del presidente della giunta regionale.

All'ufficio di gabinetto del presidente del consiglio regionale sono addette due unità di personale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in materia economica e/o giuridica con compiti di consulenza ed assistenza del presidente del consiglio regionale.

Gli incarichi di cui all'ottavo e nono comma del presente articolo sono conferiti a persone estranee all'amministrazione regionale con decreto del presidente della giunta regionale e con provvedimento del presidente del consiglio regionale per i rispettivi uffici; gli incarichi non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati per non più di quattro volte e cessano, comunque, contestualmente alla decadenza dei presidenti che li hanno conferiti.

Al personale addetto agli uffici di gabinetto spetta il compenso annuo, onnicomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto per il livello ottavo, maggiorato del 50 per cento (2).

Art. 11.

I servizi si articolano, di norma, in uffici che costituiscono unità organizzative complesse individuate sulla base dei criteri di omogeneità funzionale o in relazione a più funzioni specifiche.

L'articolazione dei servizi in uffici e le loro specifiche attribuzioni sono fissate dalla allegata tabella *B*.

Le leggi regionali di delega di funzioni agli enti locali prevedono contestualmente la soppressione o riduzione degli uffici regionali, la conseguente rideterminazione dei servizi preposti all'esercizio delle stesse funzioni, l'eventuale trasferimento del relativo personale ai sensi dell'art. 59, terzo comma, dello statuto e la soppressione dei posti ricoperti dal personale stesso.

Art. 12.

Nell'ambito di ciascun livello funzionale l'allegata tabella *C* stabilisce le figure professionali necessarie per l'espletamento delle funzioni di competenza della Regione e prevede le condizioni e le modalità per l'accesso dall'esterno e per la mobilità verticale del personale.

Art. 13.

Il coordinamento e la responsabilità di ciascun servizio e di ciascuna unità pluridisciplinare sono affidati a dipendenti regionali inseriti nell'ottavo livello funzionale.

Per i servizi che si articolano in più uffici il coordinatore è contestualmente nominato responsabile di uno degli uffici stessi.

L'attribuzione della funzione di coordinamento viene disposta con provvedimento della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito delle rispettive competenze e nel limite massimo del 25 per cento della dotazione organica dell'ottavo livello funzionale.

L'incarico viene conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni.

L'incarico è rinnovabile e revocabile.

La revoca viene disposta, anche ad istanza dell'interessato, con provvedimento dell'organo che ha provveduto al conferimento.

Art. 14.

Oltre alle competenze, attribuzioni e responsabilità previste dalla legge sull'ordinamento contabile della Regione e sulle procedure di programmazione, i coordinatori di servizio:

a) coordinano le relazioni funzionali interne ed esterne al servizio cui sono preposti;

b) assicurano che le attività del servizio siano coordinate con quelle delle strutture preposte a campi di attività affini, in modo da garantire che l'azione regionale si esplichi su base interdisciplinare ed in forma integrata tra i vari livelli di funzioni;

c) predispongono e coordinano, in coerenza con i programmi dell'organo presso il quale operano ed in collaborazione con i responsabili degli uffici, i piani di lavoro del servizio articolandoli per uffici;

d) verificano lo stato di attuazione dei programmi di lavoro convocando periodicamente i responsabili degli uffici;

e) dispongono per il miglior impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate ai servizi;

f) assicurano l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità di efficacia;

g) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio e, in particolare, provvedono al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alla valutazione delle prestazioni rese in relazione alla professionalità ed ai risultati ottenuti, secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento; dispongono lo svolgimento di prestazioni

straordinarie, autorizzandone l'effettuazione, i comandi in missione, gli accertamenti preliminari riguardanti i provvedimenti disciplinari; autorizzano la fruizione di permessi e brevi assenze e i congedi ordinari ed esprimono parere sulle richieste di aspettativa e di congedi straordinari e sulle richieste di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità.

I coordinatori dei servizi della giunta regionale rispondono delle loro attribuzioni ai singoli componenti della giunta regionale preposti al settore in cui operano.

I coordinatori dei servizi del consiglio regionale, dell'organo regionale di controllo e dell'ente di sviluppo nelle Marche rispondono delle loro attribuzioni rispettivamente all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, all'organo regionale di controllo e al comitato esecutivo dell'ente di sviluppo nelle Marche.

Art. 15.

La responsabilità degli uffici è affidata a dipendenti regionali di livello funzionale ottavo, in possesso della qualificazione professionale specificatamente prevista per le funzioni attribuite all'ufficio.

La responsabilità degli uffici è affidata dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore del relativo servizio.

Le revoca viene disposta, con provvedimento dell'organo che ha provveduto al conferimento.

Art. 16.

I responsabili degli uffici rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al coordinatore del servizio nell'ambito del quale operano.

I responsabili degli uffici:

a) dirigono l'attività dell'ufficio loro affidato in armonia con i piani periodici e con i programmi di lavoro del servizio;

b) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione dei programmi di lavoro dell'ufficio stesso;

c) curano, nell'ambito dei suddetti programmi, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più dipendenti;

d) provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 14, lettera *g*, per il personale assegnato all'ufficio.

Ai fini della disciplina delle sanzioni di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge sulla contabilità regionale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

I responsabili delle sezioni istituite a norma dell'art. 6 della presente legge rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al responsabile dell'ufficio nell'ambito del quale operano.

La responsabilità delle sezioni è attribuita dalla giunta regionale, sentito il responsabile dell'ufficio.

La revoca viene disposta con provvedimento dell'organo che ha provveduto al conferimento.

Art. 18.

Anche al fine dell'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità, ogni provvedimento amministrativo di competenza della giunta regionale e del presidente è oggetto di istruttoria da parte del competente ufficio regionale.

Il responsabile dell'ufficio rimette, tramite il coordinatore del servizio, al componente della giunta preposto al settore al quale si riferisce la questione, una o più proposte di atto amministrativo da lui sottoscritte, con allegati i pareri necessari a norma di legge, ovvero la documentazione della avvenuta richiesta.

Il coordinatore del servizio provvede a dare corso alla proposta di atto amministrativo ovvero ne dispone la restituzione all'ufficio per l'ulteriore istruttoria, con le indicazioni che ritenga eventualmente necessarie.

Le operazioni e le valutazioni tecniche coinvolgono esclusivamente la responsabilità di coloro che le hanno poste in essere.

Il coordinatore del servizio è responsabile della proposta di atto amministrativo trasmessa al componente della giunta regionale preposto al settore al quale si riferisce la questione.

I provvedimenti della giunta regionale assunti in difformità alle proposte del servizio competente esentano da responsabilità il coordinatore del servizio stesso.

E' fatta salva la possibilità che la giunta regionale deliberi indipendentemente da ogni istruttoria o proposta da parte del servizio competente.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche al personale del consiglio regionale e a quello dell'ente di sviluppo nelle Marche intendendosi sostituiti, la giunta regionale e i suoi componenti, rispettivamente l'ufficio di presidenza ed il comitato esecutivo.

Art. 19.

Il coordinatore del servizio convoca almeno ogni tre mesi la conferenza del servizio allo scopo di discutere ed esaminare i programmi di lavoro, di verificarne l'attuazione, di elaborare proposte per migliorare la funzionalità della struttura operativa e programmi di lavoro.

Alla conferenza partecipa tutto il personale assegnato al servizio.

Art. 20.

In caso di assenza non superiore a tre mesi dei coordinatori dei servizi o delle unità organizzative pluridisciplinari, e dei responsabili degli uffici, la giunta regionale o l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvedono alla loro sostituzione temporanea, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico dei funzionari interessati.

Qualora l'assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si sia protratta per un periodo superiore a tre mesi nell'arco dell'anno, la giunta regionale o l'ufficio di presidenza del consiglio regionale dispongono la sostituzione provvisoria del coordinatore con uno dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio, o, in mancanza, con un funzionario inserito nell'ottavo livello funzionale.

All'incaricato della sostituzione è attribuito l'assegno previsto per la funzione di coordinamento; il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza però percepire l'assegno predetto per il periodo di assenza.

Art. 21.

I coordinatori responsabili dei servizi, nell'ambito dei compiti assegnati dalla presente legge, emanano:

atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni;

atti di accertamento tecnico;

atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atti amministrativi;

atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità, alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali;

atti delegati dagli organi regionali.

I responsabili degli uffici, in rapporto ai compiti loro assegnati, possono essere delegati dagli organi regionali alla emanazione di altri atti esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi.

Art. 22.

La giunta regionale, quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali altamente qualificate o specializzate, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione autonoma coordinata, ad università, enti, docenti universitari e a persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

La proposta di incarico deve contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato.

Le proposte di incarico a persone estranee all'amministrazione regionale devono essere corredate da un dettagliato *curriculum* professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisca l'incarico.

Art. 23.

Il contingente del personale da assegnare ai singoli servizi viene determinato — previa ripartizione per figure professionali e contestualmente per tutti i livelli — nei limiti dei contin-

genti numerici complessivi per ciascun livello funzionale, con deliberazione della giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali.

Il contingente dei servizi del consiglio regionale è stabilito nella misura di 125 unità di cui 15 dell'ottavo livello, 24 del settimo livello, 6 del sesto livello, 28 del quinto livello, 27 del quarto livello, 13 del terzo livello e 12 del secondo livello.

L'ufficio di presidenza determina il contingente del personale da assegnare ai singoli servizi del consiglio regionale.

La giunta regionale attribuisce le figure professionali a ciascun dipendente sulla base di specifiche esperienze professionali acquisite in rapporto alle attività prevalentemente svolte, tenuto anche conto del titolo di studio e con riferimento:

a) alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza;

b) alla qualifica assegnata in sede di nomina in ruolo dei vincitori di concorsi indetti dalla Regione;

c) alla qualifica, o alla qualificazione professionale, attribuita in sede di prima assunzione o di primo conferimento di incarico da parte della Regione o dell'ente di sviluppo nelle Marche;

d) alla qualificazione alla quale può ricondursi l'attribuzione del beneficio di primo inquadramento di cui all'art. 32 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12;

e) al possesso della formazione culturale e professionale stabilite nella tabella *C* allegata per l'accesso alle figure professionali.

Art. 24.

Nelle more dei provvedimenti di inquadramento dei dipendenti regionali, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale conferiscono gli incarichi di coordinatore di servizio e di responsabile di ufficio ai dipendenti regionali che hanno diritto di essere inquadrati nell'ottavo livello.

In sede di prima applicazione della presente legge gli incarichi di responsabili degli uffici possono essere affidati provvisoriamente al personale che ha diritto ad essere inquadrato nel settimo livello.

Gli incarichi di coordinatore di servizio, conferiti ai sensi del primo comma, decadono contestualmente alla elezione della giunta regionale da parte del nuovo consiglio regionale.

Art. 25.

Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo unico del personale regionale, sono così determinati:

livello 1°	n.	5
livello 2°	»	100
livello 3°	»	105
livello 4°	»	385
livello 5°	»	650
livello 6°	»	164
livello 7°	»	373
livello 8°	»	204
Totale	n.	1986

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 giugno 1980

MASSI

Note:

(1) La somma di « 28 milioni » va intesa come « 18 milioni » (cfr. nota n. 127/2 R in data 28 maggio 1980 del commissario del Governo nella regione Marche).

(2) Le parole « maggiorato del 50 per cento » vanno intese come non apposte (cfr. nota n. (id) in data (id) del commissario, ecc.).

(*Omissis*).

(6739)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1980, n. 7.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente: « Provvedimenti in materia di assistenza di base nella provincia di Bolzano ».

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 17 *marzo* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 725 del 13 febbraio 1980;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato regolamento di esecuzione concernente: « Provvedimenti in materia di assistenza di base nella provincia di Bolzano » è emanato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 marzo 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1980
Registro n. 3, *foglio n.* 12

Capo primo

DELLE PRESTAZIONI

Art. 1.

Generalità

Le prestazioni di assistenza economica devono tendere al definitivo superamento delle situazioni di bisogno individuale e familiare.

Quando sia possibile, le situazioni di bisogno devono essere prevenute con adeguati interventi.

L'azione assistenziale di base deve essere attuata secondo criteri di celerità e tempestività e conformarsi al principio della sussidiarità rispetto alle altre prestazioni di natura economica cui il richiedente abbia titolo.

Art. 2.

Misura delle prestazioni

Per il calcolo degli importi necessari alla soddisfazione minima dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona (art. 8 della legge) è fissata una quota base mensile nell'ammontare di L. 143.000 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta provinciale medesima, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5 della legge, vengono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aggiornamenti della quota base, in relazione alle variazioni rilevate ai fini dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

Le quote familiari, per il calcolo di cui al primo comma, sono stabilite nelle seguenti percentuali:

persona singola: 120% della quota-base;
capo famiglia: 100% della quota-base;
familiari fino al 4° componente: 70% della quota base;
familiari oltre il 4° componente della famiglia: 20% della quota-base.

Per i familiari, diversi dal capo famiglia, dal coniuge o dal partner, che hanno figli a carico, viene calcolata una quota familiare pari al 100%.

Per i componenti del nucleo familiare che, in seguito a malattia o minorazione, siano così bisognosi di assistenza, da non essere in grado di provvedere, senza l'altrui aiuto, alle funzioni fisiologiche vitali, è calcolata una quota familiare del 155% della quota-base.

Fra i familiari entro il quarto componente della famiglia sono da ricomprendere con precedenza quelli ai quali sono attribuibili le quote familiari di importo più elevato.

Gli importi dell'affitto vanno aggiunti alle quote di cui ai commi precedenti nel loro reale ammontare, sempre che questo venga riconosciuto dall'amministrazione erogante e non superi un importo massimo pari alla misura dell'equo canone.

Le spese di condominio ordinarie documentate dal richiedente sono aggiunte nel loro reale ammontare.

Qualora il richiedente non abbia spese condominiali o non sia in grado di documentarle, l'ente aggiunge una quota forfettaria per il riscaldamento pari al 200% della quota-base per le persone singole, ovvero pari al 250% per i nuclei familiari; tale ulteriore quota è aggiunta in frazioni liquidabili in ciascun mese del periodo assistenziale ovvero nei mesi predeterminati con deliberazione dell'amministrazione.

Le prestazioni di cui alla legge e al presente regolamento non possono essere date per il pagamento di rette di ricovero in casa di riposo o in altre simili istituzioni.

Art. 3.

Durata delle prestazioni

Le prestazioni di cui all'art 8 della legge sono erogate mensilmente e possono venire concesse per un periodo massimo di sei mesi; esse sono iterabili dopo una nuova domanda e relativo procedimento.

Art. 4.

Calcolo delle prestazioni

L'entità delle prestazioni economiche di base è calcolata dalla differenza tra l'importo minimo vitale, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, e le entrate in denaro o in natura di cui il singolo o la famiglia richiedente effettivamente dispongono.

Sono da considerare, ai fini del presente regolamento, entrate del nucleo familiare:

il 100% delle entrate del capo famiglia, del coniuge o partner; tale percentuale vale anche per altri componenti conviventi con propri figli nel nucleo;

il 70% delle entrate dei restanti componenti del nucleo familiare;

il 30% di quella parte delle entrate dei figli non conviventi, o dei genitori non conviventi, che ecceda il livello del minimo vitale.

Per componenti il nucleo familiare che si rifiutano con insistenza di accettare un lavoro adeguato, l'ente per l'assistenza di base può diminuire la prestazione economica calcolata ai sensi del primo e secondo comma di un importo uguale alla corrispondente quota familiare.

Qualora il bilancio dell'ente non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati a norma dei commi precedenti, dovrà essere operata una riduzione percentuale e generalizzata.

Art. 5.

Forma delle prestazioni

L'oggetto della prestazione deve essere costituito di regola da assegni in denaro, salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale.

Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, la prestazione può essere data sotto forma di prestito senza interessi.

L'obbligo della restituzione delle somme percepite sotto forma di prestito decorre dal momento in cui l'interessato riscuote effettivamente le somme a lui spettanti. In caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'ente provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art 6.

Destinatari delle prestazioni

Le prestazioni sono erogate al richiedente; nel caso in cui si tratti di nucleo familiare sono erogate, salvo motivate eccezioni, al capo famiglia.

L'ammontare delle prestazioni è determinato avendo riguardo alla composizione della famiglia nella sua consistenza di fatto; le persone viventi in comunità e quelle che di fatto convivono stabilmente sono equiparate, ai fini del calcolo della misura delle prestazioni, a quelle che compongono una medesima famiglia.

Non sono considerate persone stabilmente conviventi quelle che tornano nel nucleo familiare soltanto a fine settimana.

E' ammessa la delega alla riscossione in casi di forza maggiore.

Art. 7.

Taschengeld

Alle persone ricoverate in istituti di assistenza, di cura o di custodia che non abbiano la possibilità di sostenere le piccole spese quotidiane indispensabili per un minimo di vita di relazione, sono erogati a carico degli enti di cui all'art. 2 della legge, assegni assistenziali fino alla concorrenza di un importo mensile pari a 1/3 dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogate dall'I.N.P.S., sempre nei limiti dell'art. 4, ultimo comma.

Art 8.

Assistenza per la continuità familiare

Al singolo o alla famiglia è assegnata una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e della casa, qualora concorrano le seguenti circostanze:

1) i componenti del nucleo familiare, o la persona singola, non siano in grado di continuare nella conduzione della vita familiare e della casa;

2) i figli o i genitori non conviventi non siano in grado di prestare aiuto;

3) non intervenga un servizio di assistenza domiciliare o altro servizio con fini analoghi;

4) si abbia l'intervento di una persona estranea, con prestazioni riguardanti la continuità di conduzione della vita familiare o della casa e, eventualmente, l'aiuto diretto alle persone che compongono la famiglia assistita.

La prestazione di cui al primo comma è stabilita:

a) per famiglie o persone singole con entrate inferiori al minimo vitale in una somma pari a L. 2.000 per ciascuna ora di lavoro effettuata dalla persona di cui al n. 4), e in ogni caso non superiore a L. 250.000 mensili;

b) per famiglie o persone singole con entrate superiori al minimo vitale nella somma di cui al precedente punto *a)* diminuita di quella quota delle entrate familiari che ecceda il minimo vitale.

Il competente servizio sociale della provincia dà parere sulla necessità e opportunità della prestazione assistenziale.

Il parere deve essere steso su un particolare modulo, approvato con deliberazione della giunta provinciale.

In concomitanza con la determinazione della quota-base per il minimo vitale è stabilito annualmente, con la stessa procedura, l'ammontare della prestazione per ora lavorativa e quello massimo della prestazione mensile.

La prestazione non può comunque avere inizio prima di tre mesi dal verificarsi delle circostanze di cui al primo comma ed è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 4), ultimo comma.

Capo secondo

DEL PROCEDIMENTO

Art. 9.

Richiesta

La richiesta di prestazioni assistenziali dovrà essere presentata per iscritto, su apposito modulo fornito dall'ente.

Gli addetti all'assistenza sono tenuti eventualmente ad aiutare i richiedenti nella compilazione del modulo.

Un fac-simile di modulo per le richieste di prestazioni assistenziali è allegato al presente regolamento.

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione o riprova delle dichiarazioni fatte nel modulo, nonchè ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno (stato di famiglia, busta-paga, libretto o certificato di pensione, cartellino di disoccupazione, certificazioni mediche, intimazione di sfratto, ecc.).

Tali documentazioni possono essere, anzichè allegate, esibite al momento della presentazione della richiesta.

La richiesta di prestazioni assistenziali è da protocollare il giorno della presentazione.

Qualora la documentazione non sia allegata o non sia esibita, senza giustificati motivi, entro quindici giorni dalla data della richiesta, questa è respinta dal comitato tecnico di erogazione e di assistenza.

Se una richiesta di prestazioni assistenziali è presentata entro il ventesimo giorno del mese, la prestazione assistenziale inizia con il primo giorno dello stesso mese; presentata dopo il ventesimo giorno del mese, inizia con il primo giorno del mese successivo.

Art. 10.

Accertamento

L'ente assistenziale adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente; salvo che non ritenga necessario, nel caso concreto, acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.

Art. 11.

Istruttoria

La richiesta viene istruita da parte del personale dell'ente, che provvede all'esame della domanda in relazione al fabbisogno assistenziale (articoli 2 e 4) e alle disponibilità di bilancio e formula la proposta di intervento.

Art. 12.

Decisione

La decisione compete al comitato tecnico di erogazione e di asssitenza, di cui all'art. 3 della legge, e contiene, in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata di esse, nonchè le eventuali condizioni e formalità.

In caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta la decisione è motivata.

La decisione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 13.

Erogazione e comunicazione

L'erogazione della prestazione assistenziale viene effettuata a mezzo posta o istituto di credito.

Il mandato di pagamento deve essere inoltrato entro trentacinque giorni dalla data della presentazione della richiesta di prestazione. Entro lo stesso termine il contenuto della decisione viene comunicato per riassunto al richiedente.

Con la comunicazione sono resi noti i termini ed i modi previsti per le eventuali opposizioni e ricorsi.

(*Omissis*).

Capo terzo

DEI RICORSI

Art. 14.

Ricorsi

Ferma restando la possibilità di avanzare reclami e opposizioni agli organi dell'ente erogante nei termini e con le modalità previste dal rispettivo regolamento di erogazione, contro le decisioni del comitato tecnico di erogazione è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'assistenza di base, la quale decide ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), della legge.

Nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, la commissione prende i provvedimenti, a sensi dell'art. 3, lettera *e*), del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 15.

Forma del ricorso

Per il ricorso di cui all'articolo precedente è richiesta la forma scritta su carta libera; esso viene inviato o presentato direttamente alla segreteria della commissione provinciale, che ne accusa ricevuta.

Art. 16.

Termini del ricorso

Il termine per ricorrere alla commissione provinciale è di giorni trenta a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione o del rigetto dell'opposizione o reclamo.

Art. 17.

Motivi del ricorso

Il ricorso è ammesso quando si adduca che gli atti impugnati importino vizi di legittimità, e in particolare violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti aventi forza di legge.

Art. 18.

Comunicazione all'ente

Il ricorso deve essere comunicato, a cura della segreteria della commissione, all'amministrazione deliberante, la quale, entro venti giorni dalla data del ricevimento, deve far pervenire le proprie controdeduzioni.

Capo quarto

COSTITUZIONE E COMPITO DEI CONSORZI

Art. 19.

Compiti degli enti-membri

Gli enti riuniti in consorzio continuano a esercitare autonomamente le competenze che spettano loro per legge o per statuto diverse da quelle citate nel seguente art. 20.

E' riservata in particolare agli enti membri la competenza di erogare sussidi finanziati da proventi di lasciti, donazioni o contributi destinati esclusivamente a cittadini del territorio di competenza.

Art. 20.

Compiti dei consorzi

I consorzi erogano direttamente le forme di assistenza economica di cui al capo primo del presente regolamento.

Art. 21.

Altri compiti dei consorzi

I consorzi gestiscono gli altri servizi sociali di base eventualmente previsti dai singoli statuti (segretariato, aiuto domiciliare, servizio sociale polivalente, ecc.).

Inoltre promuovono la ricerca sulle condizioni generali della popolazione o di particolari strati di essa e gli studi sulla creazione o il miglioramento di adeguati servizi.

Capo quinto

DEI FINANZIAMENTI

Art. 22.

Sovvenzioni provinciali

Le sovvenzioni provinciali di cui all'art. 2 della legge non possono essere impiegate se non per concorrere al finanziamento delle prestazioni economiche di base previste dalla legge stessa.

Art. 23.

Domande e documentazioni

Per ottenere le sovvenzioni gli enti devono presentare domanda alla provincia, assessorato competente per l'assistenza di base, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la richiesta.

Alla domanda deve essere allegato il programma assistenziale e lo schema di bilancio preventivo dell'anno a cui si riferisce la richiesta, nonchè un rapporto dettagliato sull'attività erogativa svolta nell'anno precedente e sulla situazione generale dei servizi.

Art. 24.

Piano di riparto

La commissione di cui all'art. 5 della legge esamina le domande e la relativa documentazione per l'elaborazione di uno schema di piano di riparto a sensi dell'art. 6, lettera *g*), della legge; invia quindi lo schema alla giunta per la deliberazione di competenza.

Art. 25.

Contributi consorziali

Gli enti membri dei consorzi per l'assistenza di base devolvono all'amministrazione consorziale eventuali somme provenienti dallo Stato e da enti pubblici e privati e destinate alla assistenza economica, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 19.

Capo sesto

DELLA ORGANIZZAZIONE

Art. 26.

Sede

La sede di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge dovrà essere in un luogo possibilmente centrale rispetto al territorio servito e adibita in modo esclusivo ai servizi di assistenza.

Periodicamente, secondo un calendario stabilito dall'amministrazione, l'addetto alla segreteria dovrà tenere udienze nei vari comuni del territorio servito, in locali opportunamente stabiliti, attraverso intese con le amministrazioni comunali.

Agli enti per l'assistenza di base competenti per un comune con oltre 30.000 abitanti è fatto obbligo di tenere udienze nei singoli quartieri, in locali opportunamente stabiliti, secondo un orario deliberato dall'amministrazione.

Art. 27.

Regolamento di erogazione

Il regolamento di erogazione dei singoli enti, di cui all'articolo 3, lettera *c*), della legge, dovrà conformarsi a quanto stabilito dalle leggi e dal presente regolamento di esecuzione; un regolamento tipo, a carattere orientativo, sarà predisposto dal competente ufficio provinciale e approvato dalla giunta provinciale.

Art. 28.

Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza

Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza, di cui all'art. 3, lettera *d*), della legge, è composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dagli organi competenti dell'ente per l'assistenza di base fra i propri amministratori e i funzionari dipendenti.

Il comitato dura in carica il tempo previsto dai rispettivi statuti e regolamenti e, comunque, non oltre la scadenza della assemblea.

E' fatto obbligo al comitato tecnico di erogazione e di assistenza di riunirsi periodicamente e, comunque, con la frequenza che si rende necessaria per l'osservanza dei termini prescritti dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento di esecuzione; inoltre esso deve riunirsi quando vi sia un numero di almeno trenta richieste di prestazioni assistenziali.

Art. 29.

Funzioni del comitato

Al comitato tecnico di erogazione e assistenza spetta la decisione in prima istanza sulle domande presentate dagli interessati, nel rispetto di quanto stabilito dagli statuti, dai regolamenti di erogazione e dalle istruzioni degli organi amministrativi dell'ente e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

La decisione viene verbalizzata e comunicata in sunto agli interessati ai sensi del precedente art. 13.

Art. 30.

Resoconti

Per l'elaborazione dei dati statistici sull'attività erogativa e dei resoconti delle spese amministrative sostenute, di cui all'art. 7-*bis* della legge, gli enti per l'assistenza di base devono servirsi dei moduli predisposti dal competente ufficio provinciale.

Art. 31.

Convenzioni

Gli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2 della legge stipulano, ove possibile, convenzioni con gli enti pubblici che esercitano forme di assistenza o previdenza a carattere economico, per l'unificazione e il coordinamento dei procedimenti assistenziali.

In tali convenzioni potrà essere stabilito che nei casi previsti dall'art. 5, secondo comma, l'ente pubblico rimborsi direttamente all'ente per l'assistenza di base le somme da questi erogate agli aventi diritto sotto forma di prestito.

Capo settimo

DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

Art. 32.

Iniziativa

Le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 6 della legge, sono esercitate dalla commissione sulla base di rapporti o proposte dei suoi componenti o di funzionari provinciali appartenenti all'ufficio di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge.

Al fine di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge, la competente ripartizione dell'amministrazione provinciale invia alla commissione gli schemi degli statuti degli enti per l'assistenza di base nonchè gli schemi dei regolamenti di servizio e di erogazione in tempi che consentono il rispetto dei termini di cui all'art. 47 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 33.

Rapporto annuale

Il rapporto annuale citato nell'art. 6 della legge deve essere redatto entro il mese di marzo di ogni anno per il rispettivo anno precedente.

In esso vengono posti in rilievo il funzionamento dei servizi di assistenza economica di base, le lacune riscontrate e i rimedi proposti.

Il rapporto viene inviato alla giunta provinciale per i provvedimenti eventuali.

Art. 34.

Il decreto del presidente della giunta provinciale del 13 febbraio 1974, n. 12, modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale del 12 giugno 1975, n. 35, il decreto del presidente della giunta provinciale del 19 novembre 1975, n. 53, il decreto del presidente della giunta provinciale del 30 giugno 1977, n. 31 e il decreto del presidente della giunta provinciale 4 ottobre 1977, n. 47, denominato: «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente provvedimenti in materia di assistenza di base nella provincia di Bolzano», è abrogato.

Art. 35.

Il presente regolamento entra in vigore con il giorno 1° aprile 1980.

(6801)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802830)